



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 226/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
ACCADEMIA P.C.E S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ONDA TV”) PER LA VIOLAZIONE  
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2,  
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE N. 17/2017 - PROC. 68/17/MRM-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 novembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO l'atto di contestazione - cont. n. 17/2017 del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - adottato in data 19 giugno 2017 e notificato in pari data alla società Accademia S.r.l. P.C.E., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio "*Onda TV*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, cont. n. 17/2017, è stata contestata in data 19 giugno 2017 e notificata in pari data alla società Accademia P.C.E. S.r.l., fornitore del servizio di media in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio "*Onda TV*", la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua*, i funzionari incaricati della Div. XIV Ispettorato Sicilia hanno richiesto alla predetta società, durante un sopralluogo avvenuto in data 15 maggio 2017 nell'ambito delle attività svoltesi in virtù dell'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia, di fornire copia delle registrazioni relative al periodo 24/30 aprile 2017 che, però, sono state acquisite solo in parte in quanto la suddetta società, sempre in data 15 maggio 2017 forniva copia delle registrazioni ma solo relativamente al periodo 27/30 aprile 2017, adducendo come motivazione l'infortunio sul lavoro del tecnico preposto al servizio di conservazione delle registrazioni.

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società ha presentato in data 31 maggio (prot. n. 28999) una memoria difensiva in cui ribadiva "*non è stato possibile fornire la registrazione per tutte le date indicate per motivi tecnici non imputabili alla società, ma per cause tecniche, dal momento che il personale tecnico incaricato della sostituzione, assente per infortunio, ha per errore, cancellato parte delle registrazioni richieste*".

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, conferma, secondo quanto contestato dal Comitato regionale per comunicazioni Sicilia, che la società Accademia P.C.E. S.r.l., fornitore del servizio di media su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio "*Onda TV*", ha commesso la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS non avendo la predetta società adempiuto all'obbligo ivi previsto.

Infatti, occorre precisare che, per orientamento costante dell'Autorità, "*il guasto*", "*l'errore tecnico*" o altro "*impedimento*", non possono essere considerati come esimenti



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

rispetto alla violazione dell'obbligo sancito dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. L'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla società di adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita dei dati deve dunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade l'obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova nel caso di specie non può dirsi assolto.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di irrogazione di una sanzione per la violazione nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]”*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, lett. b), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, comporta indebiti vantaggi per la società agente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Nonostante la società abbia dichiarato di essere in regola con l'impianto di registrazione, va considerato che la stessa non ha posto in essere attività sufficiente ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, essendo risultato comunque precluso all'Autorità l'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio sul rispetto



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva nel periodo compreso tra il periodo 24 ed il 26 aprile 2017.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, non ha dimostrato, quindi, di fatto, di essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue /00), pari al doppio del minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla società Accademia P.C.E. S.r.l. con sede legale in Acquedolci (ME), via corso Italia, n. 27, partita IVA 01436090839, fornitore del servizio di media su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio "OndaTV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 226/17/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 226/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 novembre, 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi